

Lettera aperta del presidente Odcec di Roma, Longobardi, su adempimenti e redditometro

Dialogo, semplificazione e sinergie Commercialisti e Agenzia delle entrate, rapporto da migliorare

La esigenza di un dialogo costruttivo fra la professione di Commercialista e l'Agenzia delle Entrate, rappresenta, da sempre, un elemento centrale non solo per la corretta esplicazione professionale ma per la funzionalità dell'intero sistema Paese, questo a maggior ragione in passaggi delicati della vita economica nazionale come quello attuale. Nella prospettiva di un rafforzamento serio e costruttivo di questo dialogo si inserisce la lettera aperta che il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Gerardo Longobardi, ha pubblicato su *Eutekne.info*, in risposta all'editoriale del direttore Enrico Zanetti «Dopo la manovra è tempo di prove di dialogo», cui è seguita la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale ben sintetizzata nel titolo: «Prove di dialogo? Sicilotti: Noi ci siamo». Longobardi precisa che «non si tratta di avviare un dialogo che in precedenza è mancato, ma, piuttosto, di riprendere le fila di un'interlocuzione che, a livello di vertici nazionali dell'Agenzia

delle Entrate e della nostra professione, si è interrotto» e che ha prodotto risultati concreti e operativi. A titolo di esempio Longobardi cita la «nota questione della cessione delle quote di srl - dove l'Agenzia delle Entrate è stata più che sollecita nel rendere operativamente possibile un'opportunità professionale», scrive il Presidente Longobardi, «restituitaci dal legislatore nel 2008 - ovvero gli esempi della risoluzione emanata dall'Agenzia delle entrate sulla legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dai sostituti d'imposta, anticipata dal Direttore Attilio Befera in occasione del Congresso Nazionale di Torino o, infine, della circolare sulla compensazione dei debiti fiscali e contributivi degli studi associati con i crediti Irpef dei soci».

Appare evidente, avverte Longobardi, che «altro si è fatto, ma molto di più si poteva fare». I temi su cui insistere nel dialogo sono molteplici e centrali, Longobardi li precisa, a cominciare dalla «strada della semplificazione degli adempimenti», poiché risulta

«evidente il crescente numero di informazioni che siamo sempre più frequentemente tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria per conto della nostra clientela».

Detto questo, sottolinea Longobardi: «Le semplificazioni dell'esistente debbono poi essere affiancate dalle nostre proposte. Nello svolgimento della professione, viviamo quotidianamente problemi irrisolti sul piano fiscale, la cui soluzione porterebbe evidenti vantaggi alla collettività».

Nella lettera Longobardi auspica anche efficaci sinergie, che sino ad oggi sono mancate, tra Consiglio Nazionale e Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione, al sommerso e all'elusione fiscale. Ritiene tuttavia che in un prossimo futuro dette sinergie potrebbero essere valorizzate in occasione del varo del nuovo redditometro, con un monitoraggio congiunto dello strumento, assicurandone il suo funzionamento e le sue implementazioni, con l'obiettivo dichiarato di «pagare meno, pagare tutti».

BUSINESS ENGLISH PER COMMERCIALISTI

In un mondo nel quale i rapporti economici e tutte le loro articolazioni, a partire dalle imprese ai rapporti societari, sono sempre più globalizzati e nel quale la lingua inglese è riconosciuta come linguaggio universale che uniforma le nozioni, appare evidente che anche la professione del commercialista è chiamata a misurarsi con questa dimensione. Un ambito di conoscenze che richiede continui aggiornamenti e specificità. Per rispondere a queste esigenze la Fondazione Telos ha pubblicato il volume *"Business English - Guida all'uso dell'inglese per commercialisti"* di Francesca Romana Bottari, commercialista poliglotta ed esperta di consulenza aziendale internazionale. Il libro riesce nell'obiettivo di andare oltre un generico inglese per gli affari, perché come spiega il presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani: «Non v'è dubbio che esistano molti testi inglesi di "Business English" ma la peculiarità di questo lavoro è quella di essere svolto in italiano, permettendone la fruizione anche a coloro che hanno un livello elementare di conoscenza della lingua inglese». Il volume, stampato in 11 mila copie e distribuito agli iscritti dell'Ordine di Roma, si prospetta come una utile guida lessicale che accompagna il commercialista attraverso le operazioni della sua professione e gli ambiti sistemici della sua materia. Si parte dalle registrazioni contabili (record keeping) per passare alla contabilità, acquisti e rettifiche (purchase, and purchase, return); ai rendiconti di bilancio (the financial statements), per fare qualche esempio, fino a una vasta gamma di termini decisivi per la vita internazionale delle aziende. Più che un freddo vocabolario che traduce dall'italiano all'inglese, questo libro ha il pregio di guidare chi lo consulta all'interno delle operazioni contabili con una dettagliata traduzione dei termini e delle frasi utili al professionista.

CONVEGNO A ROMA IL 10 OTTOBRE 2011

Esterovestizione e doppia fiscalità

DI GIUSEPPE ASCOLI*

Il tema è di grande attualità, si riferisce a una pratica ampiamente diffusa nell'economia globalizzata ed è bene, quindi, partire dalle parole. Per esterovestizione ai fini fiscali generalmente si intende la localizzazione fittizia della residenza fiscale di un soggetto, persona fisica o giuridica, allo scopo di ottenere un vantaggio tributario di cui non potrebbe aversi diritto. La cronaca ha spesso segnalato casi clamorosi di personaggi dello spettacolo e di campioni sportivi accusati dal fisco di aver trasferito in maniera fittizia la loro residenza all'estero per non pagare le tasse in Italia.

La complessità del tema ha suggerito un apposito convegno che si terrà a Roma nell'ambito del "Festival della Diplomazia" dal titolo "Esterovestizione e doppia fiscalità: interpretare le convenzioni internazionali" (Roma, 10 ottobre 2011, dalle ore 9.00 alle 13.00, nella Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, via del Pozzetto, 158). Ben articolate le partecipazioni che offriranno le diverse prospettive delle problematiche tecnico giuridiche sul tappeto.

Dopo i saluti del Presidente dell'Odcec di Roma, Gerardo Longobardi, e quelli di Attilio Befera, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si confronteranno: Franco Roccataglia, Principal Administrator della Commissione europea; Maurizio Leo, Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria; Giuseppe Ascoli, Presidente Commissione Fiscalità internazionale

Odcec di Roma; Saverio Capolupo, Generale di Corpo d'Armata e Comandante Interregionale Italia Sud Occidentale della Guardia di Finanza; Arturo Betunio, Direttore Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate; Enrico Martino, Direttore Relazioni Internazionali Dipartimento delle Finanze.

Per contrastare il fenomeno dell'esterovestizione il legislatore italiano, in un primo momento, ha cercato di fare leva sulla norma antielusiva a carattere generale contenuta nell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ma questo strumento normativo non ha prodotto risultati significativi in virtù della notevole complessità sul piano tanto giuridico quanto applicativo della norma. Successivamente, con l'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina CFC, è stato fornito all'amministrazione finanziaria un potente strumento di contrasto a tali pratiche e ancora più di recente, occorre segnalare le modifiche riguardanti la residenza fiscale dei soggetti passivi ai fini dell'imposta sulle società. Invero, all'articolo 73 del Tuir, il quale forniva la tradizionale nozione di residenza fiscale per tali soggetti, sono state aggiunte alcune disposizioni (comuni da 5-bis a 5-quinquies) mediante le

quali sono stati disciplinati taluni casi in cui l'ente o la società, pur avendo la propria sede all'estero, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia. Per quanto riguarda, inoltre, i casi di elusione concernenti le persone fisiche, il legislatore fiscale, diversamente, da quanto visto per le società ed enti, ha inteso contrastare tali pratiche trasferendo in capo al contribuente l'onere probatorio. In particolare, l'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir, ha stabilito l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente in tutti i casi in cui trasferisca la propria residenza in territori o Stati diversi da quelli indicati in apposito decreto.

L'esterovestizione, tuttavia, non è solo un fenomeno contrastato a livello statale. Le autorità internazionali e, in prima linea, l'Ocse hanno fornito il proprio contributo per prevenire tale fenomeno. A tal proposito, numerosi sono i riferimenti contenuti nel Commentario al modello Ocse con i quali si esplicitano, in primo luogo, le finalità antielusiva ed antielusive del modello Ocse (vedi commento all'art. 1 del modello Ocse) e, in secondo luogo, si ammette la facoltà per gli Stati di negare al contribuente la possibilità di avvalersi di norme convenzionali laddove esse siano utilizzate al solo scopo

di ottenere un vantaggio al quale altrimenti non avrebbero diritto (vedi commento all'art. 1 del modello Ocse). Vale, inoltre, la pena sottolineare che nel Commentario si ritiene "compatibile" con il modello Ocse la disciplina CFC, adottata in molti Stati (vedi commento agli artt. 7 e 10 del modello Ocse). Nello stesso model-

lo Ocse sono presenti delle disposizioni di contrasto alle pratiche abusive. Per quanto concerne l'esterovestizione, in particolare, valga rammentare l'art. 17, paragrafo 2, del modello citato. Detta disposizione, infatti, stabilisce che, laddove l'artista o lo sportivo si avvalga di un ente localizzato in un altro Stato per attribuire a esso i redditi realizzati a seguito della propria "performance", al solo fine di sottrarsi alla tassazione dello Stato in cui detta prestazione è stata svolta, tale ultimo Stato conserva il diritto di assoggettare a tassazione il contribuente, nonostante quanto previsto dagli artt. 7 e 15 del modello.

Va, peraltro, ricordato che tra i mezzi a disposizione dell'amministrazione finanziaria per contrastare il suddetto fenomeno elusivo vi sono anche gli accordi per lo scambio di informazioni. Mediante tali accordi, le amministrazioni finanziarie si scambiano informazioni utili, tra l'altro, all'attività di accertamento condotta nei confronti del contribuente. Un'apposita disposizione del modello Ocse - l'art. 26 - detta al riguardo talune regole riguardanti le modalità concernenti detto scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli Stati convenzionati.

Occorre, infine, osservare che il contribuente, sebbene in limitate situazioni, potrebbe ridurre gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme antielusiva sopra descritte, avviando la procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure) disciplinata nel modello Ocse all'art. 25, laddove ne ricorrano i presupposti.

*Presidente Commissione fiscalità internazionale Odcec di Roma

Pagina a cura



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it